SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 febbraio 2005, n. **21**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 315.

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «e delle finanze» *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2003».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5522):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO), dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) il 31 dicembre 2004.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 5 gennaio 2005 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, III, VI, IX.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 13 gennaio 2005.

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e V (Bilancio), in sede referente, il 17 gennaio 2005 con pareri delle commissioni I, VI, IX.

Esaminato dalle commissioni riunite III e V, in sede referente, il 20, 25 e 27 gennaio 2005.

Esaminato in aula il 31 gennaio 2005 ed approvato il 2 febbraio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3285):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 febbraio 2005.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 9 e 16 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 17 febbraio 2005 ed approvato il 23 febbraio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

05G0046

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2005, n. **22.**

Interventi urgenti nel settore agroalimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari interventi a sostegno di comparti agricoli colpiti da crisi di mercato e da calamità naturali, nonché di completare il riassetto istituzionale dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e di integrare la normativa sui prelievi nel settore lattiero e sulla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 febbraio e del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti in materia di agricoltura

1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario *ad acta* per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, può operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, da inserire all'interno del progetto speciale di cui al comma 7.».

2. Al fine di consentire il completamento ed il potenziamento infrastrutturale dei servizi istituzionali dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), è assegnato al medesimo ente un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. All'onere conseguente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Fondi investimenti (Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.

3. Per il finanziamento degli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche, già dichiarate eccezionali ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, allora vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di contributi pluriennali. La copertura finanziaria di detti contributi è a carico delle quote dei limiti di impegno assegnati a ciascuna regione con la ripartizione degli stanziamenti recati dall'articolo 13, comma 4-*octies*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente.».

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sono altresì trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 1-*bis*, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, della legge 25 marzo 1997, n. 68.».

6. All'articolo 5 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 1 sono anteposte le seguenti parole: «L'Agecontrol S.p.a. e»;

b) al comma 3, dopo le parole: «I funzionari» sono inserite le seguenti: «dell'Agecontrol S.p.a. e quelli».

Art. 2.

Modificazioni al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

«5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.».

2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.».

3. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, è inferiore alle consegne effettive e, a norma dello stesso articolo 10, paragrafo 21, calcola il prelievo nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo*;»;

b) alla lettera *c)*, le parole: «versato in eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in eccesso».

4. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «all'articolo 8, lettera *a)*, del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «*all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003*».

5. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne rettificate è risultata inferiore alle consegne effettive, l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli produttori interessati.*».

6. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Il produttore che non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.*».

Art. 3.

Disposizioni per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

1. Al comma 6 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05A0045

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2004.

Autorizzazione all'assunzione di personale presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, in base al quale è stata determinata, con apposito decreto adottato ai sensi del citato art. 2, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti;

Visto l'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, il quale prevede, per gli insegnanti di religione cattolica, in fase di prima applicazione una procedura concorsuale riservata;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - prot. n. 786 in data 26 maggio 2004 e n. 190 in data 2 luglio 2004 con le quali chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, n. 9229 insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2004-2005;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), il quale esclude dal divieto, per le Amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, il comparto scuola;

Tenuto conto delle ragioni di necessità, ed urgenza rappresentate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale alta formazione artistica, musicale e coreutica - prot. n. 2581 del 21 maggio 2004, n. 3204, in data 22 giugno 2004 e n. 5078 in data 4 novembre 2004 con le quali chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, settanta unità di personale docente;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), il quale prevede che per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Ritenuto di poter autorizzare un numero di assunzioni di personale docente, nell'anno accademico 2004-2005, idoneo ad assicurare il funzionamento didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, tenuto anche conto del numero delle cessazioni relative allo stesso anno scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nell'anno scolastico 2004-2005, novemiladuecentoventinove insegnanti di religione cattolica a seguito del superamento della procedura concorsuale prevista dall'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, è autorizzato ad assumere, per l'anno accademico 2004-2005, settanta unità di personale docente ai sensi del citato art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 289

05A01758

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2005 e scadenza 1º febbraio 2008, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 dcl 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.032 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 2005 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2005 e scadenza 1º febbraio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2005 e scadenza 1º febbraio 2008, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 gennaio 2005, entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 gennaio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 gennaio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º marzo 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per ventotto giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º marzo 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 gennaio 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01816

DECRETO 22 febbraio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º agosto 2004 e scadenza 1º febbraio 2015, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal

direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 dcl 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.032 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 25 ottobre, 27 dicembre 2004 e 25 gennaio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° agosto 2004 e scadenza 1° febbraio 2015, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 25 agosto 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2004, entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 agosto 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 agosto 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º marzo 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per ventotto giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º marzo 2005.

A fronte ditali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A01815

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 febbraio 2005.

Conversione del decreto ministeriale 31 maggio 2001, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Brianzanord a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro in data 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa «Brianzanord a r.l.», con sede legale in Milano, piazza Caneva n. 5, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'allora art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, prot. n. 1575504 del 24 marzo 2004, con la quale ha comunicato che a seguito di rinuncia del commissario liquidatore e di nuovo esame della documentazione relativa al procedimento, ivi compreso l'ultimo bilancio di esercizio, relativo all'anno 1991, ha ritenuto che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 sopratto considerata la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute, da considerarsi estinte e ha disposto altresì che la direzione provinciale del lavoro provveda alla conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro del lavoro in data 31 maggio 2001, in scioglimento senza liquidatore ai sensi dei citati decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non deposita bilanci d'esercizio da tredici anni);

Decreta

lo scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, relativo alla società cooperativa «Brianzanord a r.l.», con sede legale in Milano, piazza Caneva n. 5, costituita per rogito notaio dott. Aldo Bellomo di Milano in data 7 aprile 1989, repertorio n. 83724, racc. n. 10575, B.U.S.C. n. 13694/242838, codice fiscale n. 09662900159 è convertito in scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 decreto ministeriale 17 luglio 2003 in quanto la procedura liquidatoria della soc. coop.va «Brianzanord a r.l.», rientra nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gezzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 7 febbraio 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A01712

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999 è stata prorogata fino al 19 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo numero 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Considerato che con regolamento della Commissione CE n. 464/2004 del 12 marzo 2004 è stato modificato alcuni elementi ed in particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Considerato che l'art. 8, lettera *c)* del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» stabilisce che nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura «prodotto ottenuto con "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola Piemonte"»;

Considerato che il Consorzio di Tutela Nocciola del Piemonte con decreto ministeriale 4 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 è stato ricono-

sciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» registrata con regolamento CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996;

Considerato che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di Tutela Nocciola del Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Art. 3.

La vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera *c)* dell'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» verrà svolta dal Consorzio di Tutela Nocciola del Piemonte, riconosciuto con decreto ministeriale 4 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01670

DECRETO 15 febbraio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 6 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60900;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.c.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01671

DECRETO 15 febbraio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 19 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo numero 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004 e 19 ottobre 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01672

DECRETO 15 febbraio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 6 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60903;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo - «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r. l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1977, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01678

DECRETO 15 febbraio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 15 novembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 24 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66849;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo pubblico di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 15 novembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A01679

DECRETO 17 febbraio 2005.

Disposizioni transitorie relative alla filiera ittica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 «modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002 riguardante «etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo», con il quale (art. 3) è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Considerata la necessità di rettificare ed aggiornare l'elenco di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2002 in quanto sono stati segnalati errori materiali ed incongruenze e di proporre nuove denominazioni per i prodotti non precedentemente riportati ma segnalati dai PIF o dagli operatori del settore;

Ritenuto necessario fornire una denominazione ad alcuni prodotti salati ed essiccati volti al consumo e prendere in considerazione diversi prodotti di acqua dolce, attualmente non ricompresi nell'elenco suddetto;

Visto il parere del gruppo di lavoro per la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale, istituito con decreto ministeriale 28 ottobre 2004;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 2005, n. 33, concernente la denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

Considerata l'opportunità di introdurre un norma transitoria che consenta l'adeguamento delle strutture a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 14 gennaio 2005 nelle premesse indicato sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Il presente decreto ha efficacia nei confronti della filiera del prodotto trasformato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. Entro tale termine gli operatori di filiera adegueranno strutture e prodotti alle nuove denominazioni.

3. È fatta salva la distribuzione e vendita di prodotti con data di confezionamento antecedente al termine suindicato.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A01669

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 29 dicembre 2004.

Attribuzione dell'assegno vitalizio in favore di alcuni sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico, ai sensi della legge 15 aprile 2003, n. 86.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versano in condizioni di grave disagio economico;

Visto l'art. 2 della predetta legge che demanda alla commissione prevista dalla disposizione stessa l'individuazione degli sportivi cui attribuire l'assegno;

Visto il proprio decreto 20 giugno 2003, con cui è stata istituita la citata commissione;

Visto il verbale della commissione n. 7 del 23 dicembre 2004, concernente l'attribuzione dell'assegno ai soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

Ritenuto di condividere la deliberazione della commissione e le motivazioni addotte, alle quali si fa rinvio;

Viste le comunicazioni ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, ai sensi del citato art. 2, comma 1 della legge n. 86/2003;

Decreta:

Ai sottoindicati sportivi italiani è attribuito, a decorrere dal corrente anno, nella misura annua indicata per ciascuno di essi, l'assegno vitalizio straordinario di cui alla legge 15 aprile 2003, n. 86:

Antibo Salvatore, nato a Altofonte (Palermo) il 7 febbraio 1962, medaglia d'argento a Seul, ha partecipato a tre Olimpiadi, € 15.000,00;

Arena Ermenegildo nato, a Napoli il 25 febbraio 1921, campione olimpico di pallanuoto e premio Columbus quale migliore atleta alle Olimpiadi di Londra, € 15.000,00;

Ferrari Giancarlo, nato a Abbiategrasso (Milano) il 22 ottobre 1942, medaglia di bronzo nel tiro con l'arco alle Olimpiadi di Mosca e di Los Angeles € 7.500,00;

Tuccimei Guglielmo, nato a Roma il 13 novembre 1931, campione del Mondo nel tiro al piattello nel 1954 a Caracas, € 15.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Ministro: URBANI

05A01839

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 14 gennaio 2005.

Dichiarazione di non notevole interesse pubblico sull'area del Parco dei Colli di Bergamo, di cui alla deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo, verbale 1 del 28 giugno 1990, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - (Obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2004). (Deliberazione n. VII/20214).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, di attuazione della legge n. 1497/1939 ora ricompreso nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 parte terza, titolo I;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il verbale n. 1 del 28 giugno 1990 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo, che deliberava di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la provincia di Bergamo con conseguente dichiarazione di notevole interesse pubblico e assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali di cui alla medesima legge, le aree incluse nei comuni di Bergamo, Mozzo, Valbrembo, Paladina, Almè, Villa d'Almè, Sorisole, Ponteranica, Ranica e Torre Boldone ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone A e B previste dall'allora strumento urbanistico od all'interno del perimetro del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/1971, qualora si trattasse di comune sprovvisto di strumento urbanistico;

Preso atto che, l'apposizione del vincolo proposto dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo con verbale n. 1 del 28 giugno 1990, aveva carattere temporaneo, in attesa del riesame da parte del consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo;

Considerato che:

con legge regionale 13 aprile 1991, n. 8, il consiglio regionale ha approvato il P.T.C. del Parco dei Colli di Bergamo;

il perimetro del parco suddetto sostanzialmente corrisponde a quello dell'area oggetto della proposta di vincolo temporaneo deliberato dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo con verbale n. 1 del 28 giugno 1990;

la tutela paesistico-ambientale del Parco dei Colli di Bergamo è garantita dall'art. 142 lettera *f)* del decreto legislativo n. 42/2004 ed è inoltre disciplinata dalle norme del P.T.C. del parco che ha valore di piano paesistico;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo con verbale n. 1 dell'11 aprile 2003, ha deliberato di proporre la revoca della proposta di vincolo effettuata con deliberazione della commissione stessa con verbale n. 1 del 28 giugno 1990 sull'area del Parco dei Colli di Bergamo di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in considerazione di quanto detto in precedenza;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per le bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2004;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare di non notevole interesse pubblico, per i motivi richiamati nelle premesse, l'area del Parco dei Colli di Bergamo, proposta nella deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo con verbale n. 1 del 28 giugno 1990, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e della planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area del parco dei Colli di Bergamo di cui alla deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo del 28 giugno 1990, quale parte integrante della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia;

3. Di inviare ai sindaci dei comuni di Bergamo, Mozzo, Valbrembo, Paladina, Almè, Villa d'Almè, Sorisole, Ponteranica, Ranica e Torre Boldone copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo pretorio per un periodo di novanta giorni. I comuni stessi dovranno tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione e della relativa planimetria come previsto dal comma 4 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Milano, 14 gennaio 2005

Il segretario: SALA

Scala 1:30000
Perimetro proposta della Comm. Prov. Bell. Nat. BG del 28/06/90 oggetto di revoca
Confini comunali
RANICA
TORRE BOLDONE
MOZZO

05A01728

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2005.

Pagamento anticipato delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali dovuti per i servizi ipotecari e catastali erogati presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, tramite deposito interno.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, che prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui alle lettere *h)* e *i)* dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è effettuata dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del Territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la tabella dei tributi speciali catastali;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del testo unico delle imposte ipotecarie e catastali, ed in particolare la tabella delle tasse ipotecarie;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modifiche ed integrazioni, concernente modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito, tra l'altro, l'Agenzia del territorio, alla quale sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze già di spettanza del Dipartimento del territorio;

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che al comma 39 prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale del 16 dicembre 1998, emanato dal Direttore generale del Dipartimento del territorio di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, recante la determinazione delle modalità di versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;

Ritenute sussistenti le condizioni per consentire ai contribuenti l'effettuazione del pagamento dei tributi e delle altre entrate riscosse dall'Agenzia del territorio con ulteriori sistemi diversi dal contante, oltre a quelli già previsti;

Ritenuta, in particolare, l'esigenza di disciplinare, nell'ambito dei suindicati sistemi di pagamento diversi dal contante, l'attivazione e le modalità di gestione di un deposito interno precostituito da utilizzare per il pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali;

Visto il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 5979 del 20 gennaio 2005;

Dispone:

Art. 1.

Pagamento anticipato di servizi ipotecari e catastali erogati presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia tramite deposito

1. Il pagamento della tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali dovuti per i servizi ipotecari e catastali erogati presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio può essere effettuato attraverso l'utilizzo di depositi precostituiti in relazione al tributo da corrispondersi.

Art. 2.

Costituzione del deposito

1. Per la costituzione del deposito, l'utente presenta domanda all'Ufficio competente all'erogazione del servizio, utilizzando gli schemi allegati al presente provvedimento.

Art. 3.

Riscossione del deposito e versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato

1. L'importo da versare per la costituzione e la reintegrazione del deposito non può essere inferiore ad euro venti.

2. L'importo di cui al comma 1 è registrato nella contabilità giornaliera dell'Ufficio al momento del pagamento stesso, con contestuale emissione di una specifica bolletta, e costituisce carico delle riscossioni giornaliere dell'agente contabile da versare alla Tesoreria provinciale dello Stato, con le modalità previste da ciascun Ufficio.

Art. 4.

Gestione del deposito

1. L'utilizzo del deposito di cui al presente provvedimento è protetto da adeguati dispositivi di sicurezza predisposti dall'Agenzia del territorio.

2. Contestualmente all'erogazione del servizio, dal deposito sono detratti i tributi dovuti.

3. Al termine dell'erogazione del servizio l'Ufficio emette un attestato della quota di deposito utilizzata, nonché della quota residua.

4. Le somme versate a titolo di deposito non producono interessi.

Art. 5.

Attivazione

1. Il pagamento anticipato dei tributi dovuti per le ispezioni ipotecarie e le visure catastali, effettuate presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, tramite l'utilizzo di deposito precostituito, è attivato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il pagamento anticipato, tramite deposito precostituito, dei tributi dovuti per i servizi diversi dalle ispezioni ipotecarie e dalle visure catastali, per i quali è previsto il pagamento di tasse ipotecarie e tributi speciali catastali, sarà attivato a decorrere dalla data di diffusione di successiva comunicazione del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore: PICARDI

ALLEGATO

Fac-simile della domanda per la costituzione di deposito per il pagamento anticipato dei tributi speciali catastali da presentare al competente ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio

All'Agenzia del territorio

Ufficio provinciale di ....;

Il sottoscritto .... nato in .... (prov ....), il ...., c.f./P.IVA .... , residente in .... (prov ....), via .... n. ......, tel. ...., e-mail .... , con domicilio, a tutti gli effetti delle comunicazioni, in .... (prov. ......), via .... n. ...., tel. ...., chiede di poter costituire un deposito a titolo di pagamento anticipato dei tributi speciali catastali dovuti per le visure catastali da effettuarsi presso codesto ufficio.

Al predetto fine, indica i seguenti dati:

1) denominazione dell'intestatario del deposito: ....(obbligatorio)

2) codice fiscale o partita IVA: .... (obbligatorio)

3) indirizzo: .... ;

4) Comune: .... ;

5) Provincia: .... ;

6) telefono: .... ;

7) e-mail: .... ;

8) denominazione utilizzatore associato all'intestatario del deposito: .... ;

9) codice fiscale o partita IVA: ....; (obbligatorio)

10) indirizzo: .... ;

11) Comune: .... ;

12) Provincia: .... ;

13) telefono: .... ;

14) e-mail: .... ;

Luogo e data ....

Firma

....

Fac-simile della domanda per la costituzione di deposito per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie da presentare al competente ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio

All'Agenzia del territorio

Ufficio provinciale di ....;

Il sottoscritto .... nato in .... (prov ....), il ...., c.f./p.IVA .... , residente in .... (prov ....), via .... n. ......, tel. ...., e-mail .... , con domicilio, a tutti gli effetti delle comunicazioni, in .... (prov. ......), via .... n. ...., tel. ...., chiede di poter costituire un deposito a titolo di pagamento anticipato delle tasse ipotecarie dovute per le ispezioni ipotecarie da effettuarsi presso codesto ufficio.

Al predetto fine, indica i seguenti dati:

1) denominazione dell'intestatario del deposito: ....(obbligatorio);

2) codice fiscale o partita IVA: .... (obbligatorio);

3) indirizzo: .... ;

4) comune: .... ;

5) provincia: .... ;

6) telefono: .... ;

7) e-mail: .... ;

8) denominazione utilizzatore associato all'intestatario del deposito: . . . . ;

9) codice fiscale o partita IVA: ....;(obbligatorio)

10) indirizzo: .... ;

11) comune: .... ;

12) provincia: .... ;

13) telefono: .... ;

14) e-mail: .... ;

Luogo e data ....

Firma

....

05A01826

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale da parte della medesima Amministrazione, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti dall'Amministrazione del Senato della Repubblica.

1.1. L'Amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposti negli anni 2003, 2004 e 2005 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Con riferimento a ciascun anno d'imposta, i dati fiscali nonché i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria, contenuti negli elenchi di cui al punto 1.1 sono trasmessi in via telematica entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza del termine ordinario, previsto all'art. 4, comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 Semplificato, approvate per ciascun anno di imposta con separato provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005 dall'amministrazione del Senato della Repubblica.

2.1. L'amministrazione del Senato della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 sono trasmessi in via telematica entro i termini stabiliti per la generalità dei sostituti d'imposta, utilizzando le specifiche tecniche previste per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730, approvate per ciascun anno di imposta con separato provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

3. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale.

3.1 L'amministrazione del Senato della Repubblica consegna entro gli stessi termini stabiliti al punto 2.2 le buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006, secondo le modalità definite all'art. 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004.

4. Disposizioni finali.

4.1. A seguito di richiesta dell'amministrazione del Senato della Repubblica potranno essere concordati, tra la predetta amministrazione e l'Agenzia delle entrate, termini e modalità di trasmissione diverse da quelle sopra richiamate.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti nonché dei dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell'assicurazione obbligatoria.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previa intesa acquisita con l'amministrazione del Senato della Repubblica, con nota del 22 dicembre 2004, prot. n. 2892/RAG.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto già corrisposti ovvero da corrispondere negli anni 2003, 2004 e 2005, nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotte dai sog-

getti ai quali sia prestata assistenza fiscale negli anni 2004, 2005 e 2006 da parte dell'amministrazione del Senato della Repubblica.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art. 37);

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 11 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40, del 18 febbraio 2004: Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'amministrazione del Senato della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 dei soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima amministrazione, relativi al periodi di imposta 2001 e 2002.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2004: approvazione del modello 730/2004 concernente l'anno 2003 e relative istruzioni;

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2004: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2004 relativo all'anno 2003;

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2004: approvazione dei modelli 770/2004 semplificato e 770/2004 ordinario concernenti l'anno 2002 e relative istruzioni;

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 71 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2004: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2004 semplificato e modello 770/2004 ordinario, relativi all'anno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A01724

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004)**, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2005, n. 21** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *per l'anno 2003*, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della medesima legge n. 468 del 1978.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-*ter* e dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

Art. 7.

1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

Art. 9.

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):

«6. Nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti", per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5.».

Art. 10.

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A01837

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Asperge des Sables des Landes», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C - n. 47 del 23 febbraio 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dal Syndicat des Producteurs d'Asperges des Landes, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei frutti, ortaggi e cereali al naturale o trasformati, denominato «Asperge des Sables des Landes».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

05A01756

Domanda di registrazione della denominazione «Pâtes d'Alsace», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C - n. 47 del 23 febbraio 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Alsace qualità: section «fabricants de pâtes», ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria delle paste alimentari, denominato «Pâtes d'Alsace».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

05A01757

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 febbraio 2005

Dollaro USA	1,3203
Yen giapponese	138,45
Corona danese	7,4416
Lira Sterlina	0,69170
Corona svedese	9,0980
Franco svizzero	1,5389
Corona islandese	80,48
Corona norvegese	8,2605
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5830
Corona ceca	29,935
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4316
Zloty polacco	3,9523
Leu romeno	36596
Tallero sloveno	239,73
Corona slovacca	37,913
Lira turca	1,7272
Dollaro australiano	1,6695
Dollaro canadese	1,6271
Dollaro di Hong Kong	10,2982
Dollaro neozelandese	1,8215
Dollaro di Singapore	2,1473
Won sudcoreano	1325,71
Rand sudafricano	7,6840

Cambi del giorno 24 febbraio 2005

Dollaro USA	1,3260
Yen giapponese	139,07
Corona danese	7,4413
Lira Sterlina	0,69395
Corona svedese	9,0734
Franco svizzero	1,5391
Corona islandese	80,68
Corona norvegese	8,2350
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5836
Corona ceca	29,860
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,11
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4321
Zloty polacco	3,9389
Leu romeno	36331
Tallero sloveno	239,72
Corona slovacca	37,850
Lira turca	1,7145
Dollaro australiano	1,6816
Dollaro canadese	1,6511
Dollaro di Hong Kong	10,3425
Dollaro neozelandese	1,8309
Dollaro di Singapore	2,1586
Won sudcoreano	1334,62
Rand sudafricano	7,6845

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01965-05A01966

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Avviso relativo alla nomina dei componenti del Comitato geologico

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 22 febbraio 2005 si è provveduto alla nomina dei componenti del Comitato geologico.

05A01838

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Con decreto N.DGFDM-VII/5836 del 15 febbraio 2005 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico-chirurgico:

«ZEFIROL» disinfettante tensioattivo reg. n. 2271.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a. titolare della corrispondente registrazione.

05A01835

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni delle autorizzazioni, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Granulokine».

Estratto provvedimento UPC/II/1689 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/069.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del test del sorbitolo (A0261) con il test per l'osmolarità (Farmacopea Europea).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1690 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/054.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: per ottimizzare lo step di ossidazione e il processo di purificazione di filgrastim.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1691 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/065.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione di una procedura di prova del prodotto finito (A0314) con un metodo equivalente, non radioattivo (A01170).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1695 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flac. iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/061.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di «Nelson Laboratories, 6280 South Redwood Road, Salt Lake City, UT84123 USA» quale ulteriore sito per il test di sterilità del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01827-05A01828-05A01829-05A01832

Modificazioni delle autorizzazioni, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Neupogen».

Estratto provvedimento UPC/II/1692 del 14 febbario 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 mcg;

028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/065.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione di una procedura di prova del prodotto finito (A0314) con un metodo equivalente, non radioattivo (A01170).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1694 del 14 febbario 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 mcg;

028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/073.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un metodo alternativo di confezionamento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1696 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 mcg;

028216048/M -«480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/061.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di «Nelson Laboratories, 6280 South Redqood Road, Salt Lake City, UT84123 USA» quale ulteriore sito per il test di sterilità del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1697 del 14 febbraio 2005

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

028216036/M - «30» 1 flac. 1 ml 300 mcg;

028216048/M - «480» 1 flacone 1,6 ml 480 mcg;

028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/068.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test per l'acetato nel prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A01830-05A01831-05A01833-05A01834

Comunicato di rettifica relativo all'estratto decreto n. 1015 dell'8 settembre 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Glucosio 5% Baxter"».

Determinazione n. 49 del 16 febbraio 2005

Medicinale: GLUCOSIO 5% BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A.

Con riferimento all'estratto decreto n. 1015 dell'8 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 23 settembre 2004, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 250 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 500 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 1000 ml;

50 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 150 ml,

leggasi:

30 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 250 ml;

20 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 500 ml;

10 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 1000 ml;

35 sacche viaflo di soluzione per infusione endovenosa al 5% da 150 ml.

05A01754

Comunicato di rettifica relativo all'estratto decreto AIC/UAC n. 964 del 25 febbraio 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Acumel"».

Determinazione n. 50 del 16 febbraio 2005

Medicinale: ACUMEL.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Con riferimento all'estratto decreto AIC/UAC n. 964 del 25 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2004, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

sacca da 2000 ml a tre compartimenti di emulsione per infusione endovenosa;

leggasi:

4 sacche da 2000 ml a tre compartimenti di emulsione per infusione endovenosa.

05A01753

Comunicato di rettifica relativo al decreto n. 958 del 4 febbraio 2004, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Taxol"».

Determinazione n. 53 del 21 febbraio 2005

Medicinale: TAXOL.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Con riferimento al decreto n. 958 del 4 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2004, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

Produzione e confezionamento: Bristol Myers Squibb Caribbean Co. Mayaguez Portorico.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Bristol Myers Squibb S.r.l. - via del Murillo km. 2,800 - Sermoneta (Latina),

leggasi:

Produzione: Bristol Myers Squibb Caribbean Co. Mayaguez Portorico.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Bristol Myers Squibb S.r.l. - via del Murillo km. 2,800 - Sermoneta (Latina).

05A01751

Comunicato di rettifica relativo alla determinazione n. 18 del 21 dicembre 2004, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Viracept" (nelfinavir)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C 18/2004).

Determinazione n. 54 del 21 febbraio 2005

Medicinale: VIRACEPT.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a.

Con riferimento alla determinazione n. 18 del 21 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2005, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

250 mg 270 compresse rivestite con film in flacone uso orale - A.I.C. n. 033281041/E (in base 10), 0ZRP0K (in base 32).

Prezzo ex factory: € 347,40 (I.V.A. esclusa).

Prezzo al pubblico: € 575,35 (I.V.A. inclusa),

leggasi:

250 mg 270 compresse rivestite con film in flacone uso orale - A.I.C. n. 033281041/E (in base 10), 0ZRP0K (in base 32).

Prezzo ex factory: € 312,68 (I.V.A. esclusa).

Prezzo al pubblico: € 516,05 (I.V.A. inclusa).

05A01752

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione di giunta camerale n. 26 del 7 febbraio 2005, è stato nominato conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio di Cosenza, in sostituzione del dott. Vincenzo Gagliardi, il dirigente camerale dott. Giovanni Battista Graziadio.

05A01836

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Keitemeier Doris», con sede in Prato, piazza S. Antonino n. 9, già assegnataria del marchio di identificazione «9 PO», in seguito a formale domanda di cancellazione dal registro degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi in data 11 febbraio 2005, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 47/05 del 15 febbraio 2005.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione n. 2 punzoni incavi 9 mm di seconda misura (0,8 × 2,7 mm), restituiti in data 11 febbraio 2005 e sottoposti da questo ente a deformazione.

05A01755

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501049/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00